



Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali  
DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ. LI  
ex Divisione II

IL DIRETTORE GENERALE

21438

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il D.M. n.4438 del 6.2.1996 con il quale sono stati fissati i criteri per il conferimento di contributi alle associazioni di allevatori ed enti operanti per il miglioramento genetico animale;

VISTO in particolare l'art.2 del suddetto D.M. 6.2.1996 con il quale sono state stabilite le percentuali massime di contributo concedibili sulla spesa ammessa per la realizzazione di programmi ordinari per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali, nonché programmi di iniziative zootecniche straordinarie ivi comprese quelle riguardanti le valutazioni genetiche e l'esercizio dei centri genetici;

CONSIDERATA la necessità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di diversificare la misura del contributo da concedere, in funzione della tipologia del programma presentato e della dimensione economica e tecnico-organizzativa del beneficiario;

RITENUTO quindi che la concreta determinazione della singola percentuale di contributo debba tenere conto delle seguenti valutazioni:

- a) consistenza delle associazioni provinciali allevatori aderenti all'associazione nazionale allevatori sulla base del rispettivo patrimonio zootecnico, che determina maggiore o minore capacità di sostenere la quota delle spese non coperte da finanziamento statale, maggiore o minore realizzazione di economie di scala, maggiore o minore possibilità di offrire agli allevatori ulteriori servizi a pagamento;
- b) incidenza economica del costo dell'alimentazione degli animali sottoposti a valutazioni genetiche, costo che per i

bovini da latte, in considerazione del più volte elevato valore aggiunto dei soggetti valutati positivamente, risulta meno oneroso rispetto a quello sostenuto per altre razze o specie;

- c) particolare natura di alcuni programmi specialistici, svolti da alcune associazioni, che risultano complementari e di supporto a quelli realizzati da altre associazioni;

#### D E C R E T A

##### ART.1

Per i programmi ordinari di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali la misura del contributo già fissata dall'art.2 del D.M. 6.2.1996, nel limite massimo del 90% della spesa ammessa, è così determinata per le diverse associazioni ed enti:

- I) Associazione Italiana Allevatori per i controlli funzionali e associazioni nazionali allevatori con più di 60 mila bovini da latte o con più di 100 mila bovini da carni o con più di 15 mila equini iscritti sui rispettivi libri genealogici e Associazione Nazionale Allevatori Suini per il relativo libro genealogico:
- a) Capitolo 1 - Costi del personale: percentuale di contributo dell'80%; in ogni caso la spesa ammessa globale per il direttore dell'associazione non può superare L.20.000.000;
  - b) Altri capitoli di spesa: percentuale di contributo dell'85%;
- II) associazioni nazionali allevatori con meno di 60 mila bovini da latte o con meno di 100 mila bovini da carne o con meno di 15 mila equini iscritti nei rispettivi libri genealogici, Associazione Italiana Allevatori per la specie bufalina e registri anagrafici; Associazione Nazionale della Pastorizia, Associazione Nazionale Coniglicoltori, Istituto Nazionale dell'Apicoltura e Associazione Nazionale Allevatori Suini per il registro dei suini riproduttori ibridi:
- a) Capitolo 1 - Costi del personale: percentuale di contributo del 90%; in ogni caso la spesa ammessa globale per il direttore dell'associazione non deve superare L.80 milioni;
  - b) Altri capitoli di spesa: percentuale di contributo del 90%.

## ART.2

Per i programmi di valutazione genetica la misura del contributo, già fissata dall'art.2 del D.M. 6.2.1996 nel limite massimo del 90% della spesa ammessa è così determinata per le diverse associazioni ed enti:

- I) associazioni nazionali allevatori con più di 60 mila bovini da latte iscritti nei rispettivi libri genealogici:
  - a) Capitolo 1 - Governo e controllo animali: percentuale di contributo dell'80%;
  - b) Capitolo 3 - Alimentazione: percentuale di contributo del 40% all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Frisona Italiana, del 50% alla Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Bruna ed alla Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Pezzata Rossa Italiana;
  - c) Altri capitoli di spesa: percentuale di contributo del 90%.
- II) Associazione Nazionale Allevatori Suini :
  - a) Capitolo 1 - Governo e controllo animali: percentuale di contributo dell'85%;
  - b) Capitolo 3 - Alimentazione: percentuale di contributo dell'80%;
  - c) Altri capitoli di spesa: percentuale di contributo del 90%;
- III) associazioni nazionali allevatori con meno di 60 mila bovini da latte, associazioni nazionali allevatori bovini da carne ed equini, Istituto Nazionale di Apicoltura, Associazione Italiana Allevatori per la specie bufalina, Associazione Nazionale Coniglicoltori:
  - a) Capitolo 1 - Governo e controllo animali: percentuale di contributo del 90%;
  - b) Capitolo 3 - Alimentazione: percentuale di contributo del 50% per le associazioni nazionali allevatori bovini da latte ed equini e dell'80% per le associazioni nazionali allevatori bovini da carne e Associazione Italiana Allevatori per la specie bufalina;
  - c) Altri capitoli di spesa: percentuale di contributo del 90%.

ART. 3

Per i programmi zootecnici straordinari la misura del contributo, già fissata dall'art. 2 del D.M. 6.2.1996 nel limite massimo del 90% della spesa ammessa è così determinata per le diverse associazioni ed enti:

- I) Associazione Italiana Allevatori per i controlli funzionali, associazioni nazionali allevatori con più di 60 mila bovini da latte iscritti nei rispettivi libri genealogici, Associazione Nazionale Allevatori Suini per il relativo libro genealogico: percentuale di contributo dell'85% sulla spesa ammessa per l'intero programma;
- II) associazioni nazionali allevatori con meno di 60 mila bovini da latte iscritti nei rispettivi libri genealogici, associazioni nazionali allevatori bovini da carne ed equini, Associazione Nazionale della Pastorizia, Associazione Nazionale Coniglicoltori, Istituto Nazionale di Apicoltura, Associazione Nazionale Allevatori Suini ed Associazione Italiana Allevatori per altri programmi zootecnici straordinari di natura complementare e di supporto a quelli realizzati da altre associazioni: percentuale di contributo del 90%.

Il presente decreto entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

- 1 MAR. 1996

IL DIRETTORE GENERALE

